



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO POST-LAUREAM E PER ATTIVITÀ DI RICERCA (emanato con Decreto Rettorale prot. n. 7391 del 12 febbraio 2020, modificato con Decreto Rettorale prot. n. 11849 del 28/02/2020, con Decreto Rettorale prot. n. 43879 del 17/07/2020 e con Decreto Rettorale prot. n. 31908 del 06/05/2024).**

**CAPO I BORSE DI STUDIO E RICERCA**

**Articolo 1 - (Oggetto)**

1. In conformità alla vigente normativa in materia il presente regolamento disciplina il conferimento di borse per il proseguimento o il completamento della formazione post-lauream o di borse per attività di ricerca.
2. Le borse hanno ad oggetto lo svolgimento di programmi di studio e/o ricerca presso le strutture dell'ateneo.
3. Le attività di ricerca alle quali è finalizzata la borsa non possono essere attività proprie delle prestazioni libero-professionali o del lavoro dipendente.

**Articolo 2 - (Finanziamento, durata, importo)**

1. Le borse di ricerca sono finanziate con l'utilizzazione di fondi esterni, e cioè provenienti da progetti di ricerca, contratti, convenzioni, donazioni di enti pubblici e privati, con esclusione di qualsiasi onere finanziario a carico del bilancio universitario, ad eccezione degli eventuali costi assicurativi se non già coperti.
2. Le borse hanno durata non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno fermo restando diversi termini dagli enti finanziatori; possono essere prorogate una o più volte purché entro una durata complessiva massima di tre anni.
3. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di tre anni complessivi anche se non continuativi.
4. L'importo annuale di una borsa non deve essere superiore all'importo minimo lordo annuo di un assegno di ricerca stabilito dalle norme in vigore, salvo specifiche necessità del programma di ricerca che la finanzia. Le borse sono corrisposte di norma in rate mensili posticipate.

**Articolo 3 - (Destinatari delle borse)**

1. Possono essere destinatari delle borse di cui al presente regolamento coloro che sono in possesso del titolo di studio richiesto dal bando, che non deve essere inferiore alla laurea triennale, o di idoneo titolo accademico conseguito all'estero, nonché di curriculum formativo, scientifico e/o professionale, adeguato allo svolgimento dello specifico programma oggetto della borsa. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice di cui al successivo articolo 5, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. È possibile prescindere dall'emanazione del bando e delle relative procedure di selezione, indicati nel presente regolamento, nel caso di soggetti già selezionati sulla base di specifici requisiti e



procedure nell'ambito di programmi e progetti regionali, nazionali, europei o internazionali finanziati dall'Unione Europea, dal MIUR o da altri ministeri e da enti pubblici o privati italiani e stranieri. In tal caso la borsa avrà durata corrispondente alla vigenza del progetto finanziato.

3. In tutti i casi i soggetti di cui al comma 2 devono comunque essere in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 1 del presente regolamento e di un curriculum formativo, scientifico e/o professionale, adeguato. L'adeguatezza del curriculum sarà deliberata dal consiglio della struttura. Si applicano in ogni caso le condizioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 10.

#### **Articolo 4 - (Bando di selezione)**

1. La selezione dei candidati si svolge di norma mediante l'esclusiva valutazione dei titoli presentati. Il bando può tuttavia prevedere che la valutazione dei titoli sia integrata da una prova volta ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa.

2. Il bando di selezione, emanato con provvedimento del direttore generale, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- estremi della delibera di approvazione della struttura della convenzione o del progetto di ricerca nell'ambito della quale viene finanziata e bandita la borsa;
- oggetto del programma di studio o di ricerca nell'ambito del quale si svolgeranno le attività del borsista;
- responsabile scientifico sotto la cui supervisione sarà svolta l'attività del borsista;
- indicazione della struttura e del luogo presso la quale il borsista dovrà svolgere la propria attività;
- durata e importo della borsa;
- requisiti di ammissione e cause di esclusione;
- titoli valutabili;
- modalità e scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
- modalità di svolgimento della prova, se previsto, e valutazione;
- disposizioni in merito alla pubblicità degli atti.
- copertura finanziaria certificata

Il bando e gli atti relativi alla selezione saranno pubblicati nel sito web dell'ateneo.

#### **Articolo 5 - (Commissione giudicatrice e procedure di selezione)**

1. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore generale su proposta della struttura proponente ed è composta da almeno tre docenti/ricercatori afferenti a settori scientifico disciplinari affini alla tematica di ricerca e/o personale tecnico amministrativo esperto delle tematiche di ricerca. Uno dei componenti la commissione può essere proposto dal soggetto finanziatore in qualità di esperto, garantendo che il numero dei componenti della commissione risulti comunque dispari.

2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente a ulteriori criteri predeterminati dalla commissione stessa, con particolare riferimento alla formazione e alla produzione scientifica del candidato e alla loro adeguatezza alle attività di ricerca da svolgere.

3. Al termine della valutazione, la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, un certo numero di candidati a una prova.



4. La prova ha lo scopo di valutare la competenza del candidato in relazione alle attività di ricerca da svolgere. In base alla valutazione dei curricula ed eventualmente all'esito della prove, la commissione indica il vincitore e la graduatoria che propone all'Ufficio competente.
5. Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice redige il verbale nel quale si riporta: (a) la graduatoria di merito sulla base anche dei punteggi attribuiti a ciascun candidato; (b) il nome del vincitore.
6. Per la nomina dei vincitori, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età anagrafica.
7. Gli atti sono approvati con provvedimento del direttore generale, pubblicato on line - sito web dell'ateneo.

#### **Articolo 6 - (Conferimento della borsa)**

1. La borsa viene conferita con provvedimento del direttore generale, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti.

#### **Articolo 7 - (Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo)**

1. Alle borse di cui al presente regolamento si applica in materia fiscale e previdenziale il trattamento previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 8 - (Diritti e doveri dei titolari di borsa)**

1. Il borsista è tenuto a svolgere l'attività studio o di ricerca in maniera continuativa, secondo le indicazioni e sotto la direzione del responsabile scientifico, nonché a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle informazioni, le notizie, i documenti e le conoscenze acquisite nel corso dell'attività.
2. Almeno ogni sei mesi, il borsista è tenuto a presentare al responsabile scientifico una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti fermo restando diverse altre scadenze.
3. Ferma restando la normativa sul diritto d'autore, la titolarità dei risultati conseguiti resta in capo all'Università o viene gestita in conformità con la convenzione siglata con il soggetto finanziatore, comunque nel rispetto dei regolamenti dell'ateneo.
4. Il borsista è tenuto a rispettare il codice etico e il codice di comportamento dell'Università di Camerino, nonché i regolamenti interni dell'ateneo.

#### **Articolo 9 - (Recesso, sospensione, decadenza o rinuncia)**

1. Se si verifica il recesso del borsista, la borsa può essere conferita, per il periodo residuo, secondo l'ordine di graduatoria, dal direttore generale, su proposta del responsabile della ricerca e con scadenza eguale a quella della borsa originaria.
2. A richiesta del borsista, l'attività e la fruizione della relativa borsa possono essere sospese nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.  
A causa di impedimento sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa per un breve periodo con provvedimento del Direttore Generale, previo parere favorevole del Responsabile della ricerca. Durante il periodo di sospensione non viene corrisposto alcun compenso.



3. Il borsista è tenuto a comunicare al responsabile scientifico e agli uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate.
4. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca o di mancato rispetto di quanto previsto all'articolo 8 del presente regolamento, con provvedimento adeguatamente motivato del direttore generale, sentito il responsabile scientifico, è dichiarata la decadenza dalla fruizione della borsa.
5. Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione al responsabile scientifico e al direttore generale che provvede a dichiarare la decadenza dalla relativa fruizione. Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.

### **Articolo 10 - (Incompatibilità)**

1. Le borse di cui al presente regolamento sono incompatibili con:
    - a) altre borse di studio post-lauream e per attività di ricerca a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del borsista;
    - b) la frequenza di corsi di dottorato di ricerca con borsa e di specializzazione medica, in Italia e all'estero;
    - c) assegni di ricerca;
    - d) rapporti di lavoro subordinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato in aspettativa senza assegni.
  2. I titolari di borsa possono svolgere attività di lavoro occasionale, previa comunicazione scritta al responsabile scientifico e a condizione che:
    - a) tale attività sia dichiarata dal responsabile stesso compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca di cui alla borsa;
    - b) non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal borsista;
    - c) non rechi pregiudizio all'Università, in relazione alle attività svolte.
- Il conferimento della borsa non dà luogo alla costituzione di alcun rapporto di lavoro, né dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

## **CAPO II BORSE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO**

### **Articolo 11 – (Oggetto)**

1. Il presente capo disciplina il conferimento di borse finalizzate allo studio e all'approfondimento (di seguito denominate "borse di approfondimento") di specifiche tematiche nell'ambito delle varie aree disciplinari sulla base di un apposito progetto scientifico.
2. Le borse sono conferite a seguito di una selezione pubblica fra candidati aventi requisiti curriculari predefiniti nel bando e selezionati su criteri prevalentemente di merito. Possono essere finanziate anche da enti esterni sulla base di contratti o convenzioni.
3. Le borse di approfondimento possono essere destinate a studenti dell'Università di Camerino dei corsi di laurea, laurea magistrale, o equipollenti, scuole di specializzazione, master e dottorato di ricerca nonché a coloro che abbiano conseguito presso l'Università di Camerino, da non più di 18 mesi, i predetti titoli di studio. Le borse di approfondimento possono essere destinate anche a studenti iscritti o laureati presso Atenei coinvolti in convenzione con l'Università di Camerino purché nella stessa sia previsto il rilascio del titolo congiunto. Nel bando di concorso saranno specificati i corsi di



studio ai quali gli studenti devono essere iscritti e/o i titoli di studio che devono essere posseduti, ai fini dell'ammissione alla selezione.

#### **Articolo 12 – (Diritti e doveri del borsista)**

1. Il borsista ha l'obbligo di svolgere le attività di studio previste seguendo le indicazioni e sotto la guida di un docente universitario che svolge le funzioni di tutor. Ha altresì l'obbligo di presentare al direttore della struttura didattica-scientifica di riferimento dell'Università di Camerino, al termine del periodo, una relazione sulle attività svolte, vistata dal tutor.
2. Il borsista deve rispettare tutte le norme organizzative interne della struttura.
3. Le borse non sono cumulabili con altre borse di studio post-lauream e per attività di ricerca a qualunque titolo conferite, con contratti di apprendistato e con contratti di formazione specialistica.
4. Le borse sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
5. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria e di ricerca in ambito universitario.
6. Le borse non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

#### **Articolo 13 – (Durata e importo delle borse)**

1. Le borse hanno durata non inferiore a un mese e non superiore ad un anno; possono essere prorogate una sola volta per un periodo massimo pari alla durata iniziale e al solo fine di completare l'attività di approfondimento prevista dalla borsa.
2. La stessa persona non può essere titolare di borse di cui al presente regolamento per più di due anni complessivi.
3. L'importo lordo beneficiario della borsa non deve essere inferiore a € 780,00 e non superiore a € 2.600,00 mensili.

#### **Articolo 14 – (Regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse)**

1. Il regime fiscale, previdenziale e assicurativo delle borse è disciplinato dalla normativa vigente.

#### **Articolo 15 – (Bando di selezione)**

1. La selezione dei candidati per il conferimento di una borsa è effettuata mediante un bando di concorso pubblico, che prevede la valutazione del curriculum di coloro che hanno presentato domanda, integrata eventualmente da una prova.
2. Il bando deve specificare:
  - a. le attività di approfondimento che il borsista dovrà svolgere;
  - b. i titoli di studio che devono essere posseduti o il corso di studio al quale il candidato deve essere iscritto per poter partecipare al concorso;
  - c. le modalità e la scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;
  - d. ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione;
  - e. i criteri generali di valutazione che saranno utilizzati;
  - f. le disposizioni che assicurano la pubblicità degli atti.
3. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata di norma il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'albo della struttura e non può, in nessun caso, essere fissata in data anteriore al quindicesimo giorno successivo alla stessa data.



4. Le modalità di presentazione della domanda e dei relativi allegati devono essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
5. Il bando è approvato dal consiglio della struttura interessata su proposta del tutor accademico e la selezione è indetta con provvedimento del Direttore Generale.
6. Nel caso di borse previste in progetti di approfondimento finanziati da enti esterni, l'intero importo della borsa deve essere versato dall'ente finanziatore prima dell'emanazione del decreto di indizione della selezione.
7. I bandi sono pubblicati sul sito web dell'ateneo.

#### **Articolo 16 – (Selezione dei candidati e conferimento delle borse)**

1. Per ogni bando la commissione di selezione è composta dal direttore della struttura o un suo delegato, che la presiede, dal tutor accademico e da un altro componente nominato dal consiglio della struttura interessata tra i professori e i ricercatori dell'ateneo esperti delle tematiche della borsa.
2. La commissione provvede alla valutazione dei curricula dei candidati in base ai criteri generali indicati dal bando ed eventualmente specificati dalla commissione stessa preliminarmente allo svolgimento della selezione, con particolare riguardo all'adeguatezza del curriculum presentato dal candidato alle attività di approfondimento da svolgere.
3. Al termine della valutazione la commissione individua il vincitore e formula la graduatoria degli idonei, ovvero, se lo ritiene opportuno, preseleziona e convoca un certo numero di candidati, sulla base della maggiore adeguatezza del curriculum, ad una prova.
4. La prova ha lo scopo di valutare la competenza del candidato in relazione alle attività di ricerca da svolgere. In base alla valutazione dei curricula ed eventualmente all'esito della prova, la commissione indica il vincitore e la graduatoria che propone all'Ufficio competente.
5. Dei lavori della commissione relativi alla selezione svolta viene redatto un verbale.
6. Gli atti sono approvati con provvedimento del Direttore Generale e pubblicati sul sito web dell'ateneo e della struttura stessa.
7. La borsa è conferita con provvedimento del Direttore Generale. La decorrenza della borsa è il primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento, salvo diversa decorrenza richiesta dal direttore della struttura interessata sulla base di motivate esigenze.

#### **Articolo 17 – (Recesso, sospensione, proroga e decadenza)**

1. Se si verifica il recesso del borsista, su proposta del tutor accademico, la borsa può essere conferita dal direttore della struttura didattico-scientifica al primo candidato in posizione utile nella graduatoria degli idonei, con scadenza eguale a quella della borsa originaria.
2. In caso di impedimento temporaneo, sopravvenuto per qualunque motivo documentato, la borsa può essere sospesa con provvedimento del Direttore Generale, previo parere favorevole del tutor accademico. La proroga della borsa è disposta con provvedimento del Direttore Generale su proposta del tutor accademico.
3. Decade dalla titolarità della borsa il beneficiario che non adempia ai doveri di cui all'articolo 12. La decadenza è disposta, sentito il tutor accademico, dal direttore generale con provvedimento a motivato.
4. Le borse sono corrisposte al borsista in rate mensili posticipate.

#### **Articolo 18 - (Norme finali)**



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.